



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/79/CR4ter)b/C3

**POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME SUL PROGETTO DI RELAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVO AL FONDO SOCIALE EUROPEO E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO
(CE) N. 1081/2006 COM(2011) 607 – 2011/0268 (COD)**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome apprezza la significativa attività emendativa svolta dalla Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo. Essa trova piena corrispondenza nelle riflessioni sinora svolte dalle Regioni italiane che condividono in larga misura le proposte avanzate.

Sono, infatti, valutate positivamente le modifiche che intervengono sui *consideranda*, ad esempio quella che mira a valorizzare il ruolo delle Regioni (considerando 9) e quelle che esaltano la specificità del FSE; tra queste ultime, in particolare, l'inserimento della previsione che alla luce della centralità delle politiche per le risorse umane, in particolare nelle situazioni di crisi, si oppone a sospensioni dei pagamenti in caso di inadempimenti dello Stato membro nel contesto del processo di *governance* economica dell'UE (considerando 18 *quater*).

Nell'ottica di rendere le linee di azione finanziabili dal FSE più aderenti possibile alla missione originaria individuata nel Trattato per il Fondo, le Regioni propongono ulteriori emendamenti puntuali al "campo di intervento" affinché la politica di coesione sia più rispondente ai fabbisogni territoriali (allegato 1).

Un approccio più flessibile, sia nell'ambito degli interventi sia nelle modalità gestionali, è pienamente condiviso dalle Regioni che valutano positivamente che il Parlamento europeo abbia tenuto in grande considerazione i pareri del Comitato delle Regioni sulla riforma, condivisi dalle Regioni italiane. In questa ottica, le Regioni propongono alcune modifiche che, in particolare sulla concentrazione tematica, riprendono la posizione espressa nel parere del Comitato delle Regioni, basata su due principi: la necessità che la politica di coesione risponda alle esigenze territoriali e un approccio flessibile.

Le Regioni auspicano la condivisione di questo contributo nel segno di una proficua collaborazione sui temi delle politiche di coesione e, in particolare, dello sviluppo delle risorse umane.

Roma, 22 maggio 2012

LEGENDA:

- 1) Sono riportati solo articoli e commi oggetto di revisione;
- 2) Gli emendamenti formulati dal Parlamento sono in *corsivo*, il testo che si propone di eliminare è ~~barrato~~.
- 3) Gli emendamenti che le Regioni propongono sono in **grassetto**, le eventuali eliminazioni in ~~barrato~~.

Emendamento 1

Art. 2 Compiti

2. [...] L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni rientranti nei suoi compiti, **anche** alla luce degli orientamenti integrati per le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e delle raccomandazioni del Consiglio concernenti i programmi nazionali di riforma

Motivazione

Allo scopo di valorizzare la dimensione territoriale propria della politica di coesione e riposizionare in un corretto rapporto i problemi e i divari regionali con la strategia Europa 2020 si propone di inserire un “anche” che renda meno stringente l’impatto degli orientamenti e delle raccomandazioni (rivolti agli Stati membri) sui PO di FSE.

Emendamento 2

Art. 2. Compiti

3 . L'FSE favorisce le persone. *Sostiene in particolare gli individui e i gruppi esclusi o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, dall’accesso ad un sistema educativo e formativo di qualità in posizione svantaggiata o minacciati di emarginazione nel mercato del lavoro* quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone che devono affrontare l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno *ai lavoratori, alle imprese e agli imprenditori, nonché ai sistemi e alle strutture al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide e promuovere la buona governance nonché l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione professionale e continua nonché delle politiche sociali.*

Motivazione

La precisazione mira a rendere il testo più completo, in linea anche con il campo di intervento dell’articolo seguente.

Emendamento 3

Art.3 Campo di applicazione

1 (a)

vi) *il miglioramento della qualità dell'occupazione, delle condizioni e dell'ambiente di lavoro, della salute e **sicurezza** sul posto di lavoro, nonché il sostegno all'invecchiamento attivo dei lavoratori più anziani;*

Motivazione

Anche alla luce delle esigenze specifiche dettate dal contesto italiano, si ritiene indispensabile ricomprendere in modo esplicito nella priorità agli interventi sulla “sicurezza sul luogo di lavoro”.

Emendamento 4

Art. 3. Campo di applicazione

1 (c)

i) *inclusione attiva delle persone escluse o a rischio di esclusione dall'istruzione, dalla formazione e dal mercato del lavoro;*

iv) *miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, per i destinatari delle politiche per l'inclusione sociale ~~compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;~~*

vi) *strategie ~~inclusive~~ di sviluppo locale realizzate dalla collettività.*

Motivazione

Nell'ambito dell'obiettivo tematico legato all'inclusione sociale appare utile definire in modo più preciso le priorità di intervento; in particolare, in coerenza con la missione originaria del Fondo Sociale, si propone di specificare alcuni target e delimitare meglio alcuni ambiti di intervento.

Emendamento 5

Art.3 Campo di applicazione

(d)

i) Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance; questa priorità d'investimento si applica solo *negli Stati membri che possono beneficiare del sostegno del Fondo di coesione o negli altri Stati membri al cui interno sono collocate una o più regioni NUTS di livello 2 così come definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] . In tali Stati membri possono essere realizzate azioni che pur concorrendo al rafforzamento delle capacità istituzionali e all'efficacia delle amministrazioni e dei servizi pubblici di cui beneficiano le citate regioni, si svolgono nell'insieme del territorio dello Stato membro interessato.*

ii) rafforzamento delle capacità delle parti interessate che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione **della formazione** e delle politiche sociali; ~~patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale~~

ii) creazione di capacità per i patti territoriali e le iniziative locali, al fine di promuovere la dimensione territoriale dell'FSE

Motivazione

Entrambi gli interventi mirano a chiarire e semplificare il testo proposto.

Emendamento 6

Art. 3 Campo di applicazione

Nuovo comma 3

Il FSE può finanziare anche l'assistenza tecnica conformemente all'art. 52 del CPR

Motivazione

In coerenza con il Regolamento FESR si ritiene opportuno esplicitare la possibilità di intervento sull'AT.

Emendamento 7

Art. 4 Concentrazione tematica

3. Gli Stati membri si sforzano di realizzare la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:

- (a) Per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano **il 70** ~~il 80~~ % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.
- (b) Per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano il **60** ~~70~~ % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.
- (c) Per quanto riguarda le regioni in ritardo di sviluppo, gli Stati membri concentrano il **50** ~~60~~ % dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.
- (d) **Il numero delle priorità d'investimento di cui ai precedenti paragrafi può essere portato da 4 a 6 delle priorità d'investimento previste all'articolo 3, paragrafo 1, qualora si motivi con ragioni precise che ciò serve e soddisfa meglio le specifiche esigenze delle singole regioni.**

Motivazione

Sebbene favorevoli allo sforzo di concentrazione tematica, le Regioni, in linea con quanto peraltro espresso dal Comitato delle Regioni, ritengono che la definizione vincolante e le percentuali particolarmente elevate dei fondi da concentrare su un massimo di quattro delle 18 priorità potrebbero non tenere sufficientemente conto delle esigenze specifiche e delle priorità regionali. Si propone quindi una procedura di concentrazione dei fondi che preveda, da un lato, percentuali minori di concentrazione e dall'altro, la possibilità di aumentare le priorità da quattro a sei.

Emendamento 8

Art. 6- Coinvolgimento dei partner

2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali *di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] alle azioni e alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione dei programmi sostenuti dall'FSE*, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in

uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che ~~il 2%~~ **un adeguato volume** delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di collegamento in rete, nonché al rafforzamento del dialogo sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Motivazione

Si ritiene che l'individuazione a priori di una percentuale di risorse sia vincolante; la proposta della Commissione, cui si suggerisce di tornare, lascia un margine di flessibilità che ciascun titolare di PO potrà tradurre in percentuali adeguate.

Emendamento 9

Art. 8 - Promozione dell'uguaglianza delle opportunità e della non discriminazione

*(e) L'FSE **può sostenere** ~~sostiene~~ inoltre azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3 del presente regolamento e in particolare [...]*

Art. 9 Innovazione sociale

2. Gli Stati membri precisano nei loro programmi operativi *i settori e* i temi relativi all'innovazione sociale che corrispondono alle loro esigenze specifiche, ~~nonché~~ **e possono sviluppare un piano per la valutazione delle esperienze maturate e per la capitalizzazione e la divulgazione dei risultati conseguiti.**

Art. 10 Cooperazione **transfrontaliera**, transnazionale e **interregionale**

1. Gli Stati membri ~~sostengono~~ **possono sostenere** la cooperazione **transfrontaliera**, transnazionale e **interregionale** al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando il tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. ~~La cooperazione transnazionale riunisce i partner di almeno due Stati membri.~~

2. Gli Stati membri possono selezionare i temi di cooperazione **transfrontaliera**, transnazionale e **interregionale** in un elenco proposto dalla Commissione a approvato dal Comitato dell'FSE.

3. La Commissione incoraggia la cooperazione **transfrontaliera**, transnazionale e **interregionale** attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestirà in particolare una piattaforma a livello dell'UE al fine di facilitare *la creazione di partenariati transnazionali*, gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la messa in rete, nonché la *capitalizzazione* e la diffusione dei risultati utili. ~~La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro ealendaro, nonché un approccio metodologico comune per il monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.~~

Motivazione

In tutte le proposte di modifica sopra riportate si mira a rendere più flessibili gli interventi del FSE, anche in linea con gli ultimi testi di compromesso della Presidenza danese, nonché con il parere del CdR.

Emendamento 10

Art. 14 Opzioni semplificate in materia di costi

1. Oltre ai metodi indicati all'articolo 57 del regolamento (UE) n. [...], la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. [...].

A tale scopo la Commissione ha la facoltà di adottare, conformemente all'articolo 16, atti delegati concernenti il tipo di operazioni coperto, le definizioni delle tabelle standard di costi unitari, gli importi forfettari e i loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati, **tenendo in debito conto le esperienze già sviluppate anche nella precedente programmazione.**

2. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. [...], un tasso forfettario ~~sino al~~ **del** 40% delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione

4. Le sovvenzioni per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 euro ~~prendono~~ **possono prendere** la forma di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari, ~~eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di stato.~~

Motivazione

Gli emendamenti mirano innanzi tutto a salvaguardare le esperienze pregresse delle Autorità di gestione in ambito di semplificazione dei costi.

Inoltre, allo scopo di rendere effettiva la semplificazione, è importante che la possibilità di riconoscere i costi sulla base di un tasso forfettario delle spese dirette di personale ammissibile non debba essere supportata da una metodologia di calcolo della percentuale, pertanto si propone sin d'ora un tasso fisso.

L'inserimento della possibilità in luogo dell'obbligatorietà del ricorso alle somme forfettarie per le sovvenzioni inferiori a 50.000 euro, va letto nell'ottica di assicurare sempre una efficace flessibilità a chi deve gestire gli interventi ed evitare rallentamenti all'avvio della programmazione. Tale possibilità dovrebbe essere applicabile a tutte le forme di sovvenzioni e quindi anche alle operazioni che rientrano nell'ambito degli aiuti di stato fermo restando il rispetto delle regole di cui al regolamento n. 800/08 (GBER).

Roma, 22 maggio 2012